

DISPOSIZIONI dell'Università della Svizzera italiana per il sostegno alla mobilità dei dottorandi

Novembre 2022

I termini maschili o femminili nel presente regolamento intendono riferire ad entrambi i generi.

Generalità

Art. 1 Principio

- L'università della Svizzera italiana (USI) accorda un sostegno finanziario a dottorandi immatricolati all'USI che intendono arricchire la propria formazione scientifica con un soggiorno all'estero durante il dottorato.
- Durante il soggiorno gli studenti lavorano generalmente almeno all'80% per il progetto proposto. Una percentuale inferiore può essere permessa in risposta ad una richiesta motivata, in particolare nel caso di dottorandi con obblighi familiari.

Art. 2 Durata e inizio della borsa

- Il sostegno è accordato per una durata minima di 6 mesi e una massima di 12 mesi.
- Il soggiorno può essere suddiviso in due periodi di almeno 3 mesi ciascuno entro una durata di 18 mesi.
- La prima data possibile per l'inizio del periodo all'estero è due mesi dopo la scadenza del bando.
- Il soggiorno all'estero deve iniziare al più tardi 12 mesi dopo la data della decisione. Per validi motivi, un ritardo oltre i 12 mesi può essere approvato su richiesta.
- Il sostegno finanziario non può essere accordato retroattivamente.

Art. 3 Luogo di ricerca all'estero

- L'istituto di ricerca in cui il dottorando soggiognerà deve aver sede all'estero.
- Il luogo di ricerca deve trovarsi in una nazione diversa dal proprio paese d'origine o di formazione universitaria. Un'eccezione può essere accordata su richiesta per ragioni scientifiche.
- L'istituto di ricerca non può essere lo stesso in cui è già stata svolta parte della formazione precedente (in particolare bachelor o master).

Condizioni formali

Art. 4 Requisiti personali

Candidature per un sostegno finanziario possono essere sottomesse da dottorandi di tutte le discipline che soddisfano i criteri seguenti:

- Al momento della candidatura sono immatricolati all'USI da almeno dodici mesi.
- Sono di nazionalità svizzera oppure possiedono un permesso di soggiorno o un permesso per frontalieri, oppure sono sposati o in una relazione registrata con un cittadino svizzero.
- Non sono impiegati su un progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero.
- Confermano nel proprio piano di carriera l'intenzione di continuare gli studi dottorali e ottenere il dottorato all'USI dopo il termine del soggiorno all'estero.

Art. 5 Requisiti formali

- Le domande di sostegno devono essere sottomesse in forma elettronica nel formato richiesto e devono contenere tutti i dati e i documenti indicati come obbligatori. I documenti obbligatori includono in particolare una conferma dall'istituto ospitante e le necessarie lettere di raccomandazione.
- Le domande vanno sottomesse in inglese o in una lingua nazionale.

Art. 6 Procedura di candidatura

- Sono fissati da due a quattro termini di domanda per anno. La Commissione ricerca annuncia i termini attraverso un bando pubblicato online. Il bando può contenere disposizioni supplementari che completano questo regolamento.
- Le domande vanno sottomesse entro i termini indicati via e-mail secondo le disposizioni indicate sul sito del Servizio Ricerca e Trasferimento del Sapere (SRIT).

Processo di valutazione

Art. 7 Competenza

- La valutazione scientifica e la decisione sull'assegnazione del sostegno finanziario compete alla Commissione ricerca.

Art. 8 Criteri di valutazione

- Vengono sottoposte a valutazione scientifica solo le domande che soddisfano le condizioni formali.
- I criteri di valutazione sono i seguenti:
 - Beneficio che il candidato otterrà dalla mobilità e il valore aggiunto che questa porterà alla tesi di dottorato del candidato;
 - Profilo scientifico del candidato, stato di avanzamento degli studi di dottorato del candidato;
 - Qualità del luogo di ricerca scelto (condizioni di lavoro, possibilità di supervisione e formazione).

Art. 9 Procedura di valutazione

- La Commissione ricerca seleziona le domande sulla base dei criteri di valutazione e comunica la decisione ai candidati sotto forma di una decisione formale.
- Il regolamento della Commissione specifica i dettagli della procedura.

Art. 10 Richieste di estensione della borsa

- Non è prevista la possibilità di richiedere un incremento del sussidio.

Art. 11 Effetti giuridici dell'ottenimento

- Dopo l'ottenimento del finanziamento i richiedenti mantengono il proprio rapporto di lavoro con l'USI, se esistente.
- I beneficiari utilizzano il periodo all'estero per il loro perfezionamento scientifico.
- Il sostegno al soggiorno all'estero non può in nessun caso estendersi oltre la data di difesa di tesi e il periodo all'estero non estende il limite di 5 anni per completare il dottorato.

Costi coperti dal sussidio

Art. 12 Costi

- Il dottorando può richiedere il rimborso dei costi seguenti:
 - costi di viaggio per e dal luogo di soggiorno. Di regola va selezionato il mezzo di trasporto più economico. Vengono coperti anche i costi di viaggio dei famigliari (partner e figli), purché questi accompagnino il borsista per l'intera durata del soggiorno all'estero.
 - costi di alloggio, eventuali tasse universitarie e costi per l'utilizzo dell'infrastruttura universitaria (per esempio accesso alla biblioteca).
 - costi per partecipazione a conferenze scientifiche rilevanti per il lavoro del dottorando che non possono essere coperti altrimenti.
- Il budget massimo disponibile per un soggiorno all'estero è di CHF 20'000. Un contributo maggiore può essere coperto se lo studente è accompagnato dai famigliari (partner, figli).
- La commissione ricerca può ridurre durata e budget rispetto a quanto richiesto dal dottorando.
- Vengono rimborsati i costi effettivi entro il regolamento USI Disposizioni sulle indennità e fino al budget massimo.

Art. 13 Mezzi finanziari addizionali

- I beneficiari devono informare immediatamente la commissione ricerca di tutti i mezzi finanziari che ricevono da altre organizzazioni o istituzioni durante il soggiorno di ricerca.
- Questi importi possono essere dedotti dal sostegno USI.

Diritti e doveri dei beneficiari

Art. 14 Sblocco e scadenza del sussidio

- Il dottorando informa lo SRIT sull'inizio del soggiorno all'estero.
- Il sussidio viene gestito dallo SRIT e i dottorandi vengono rimborsati su presentazione dei relativi giustificativi.
- Il sostegno scade se l'inizio della borsa non avviene in tempo, secondo l'articolo 2, comma 3 e 4.

Art. 15 Cambiamento del piano di ricerca o del luogo di ricerca

- Dopo l'ottenimento, il luogo di ricerca menzionato nella richiesta di finanziamento può essere modificato solo previa approvazione della commissione ricerca in caso di una richiesta motivata.

Art. 16 Abbandono o fine prematura

- Se i beneficiari rinunciano al soggiorno all'estero o se la ricerca deve essere interrotta prematuramente, i beneficiari informano immediatamente per iscritto lo SRIT.

Art. 17 Rapporti

- Al termine del soggiorno all'estero i beneficiari devono inviare alla commissione ricerca un rapporto di attività.

Disposizioni finali

Art. 18 Altre disposizioni

- In assenza di disposizioni specifiche nel presente regolamento, si applicano quelle del regolamento per il corpo accademico dell'Università della Svizzera italiana.

Art. 19 Entrata in vigore

- Questo regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del rettorato dell'USI. Eventuali modifiche sono soggette alle procedure del regolamento del Rettorato dell'USI.

Dossier di candidatura (in formato PDF)

- Modulo di domanda
- Curriculum vitae, massimo 2 pagine
- Lista delle pubblicazioni
- Descrizione scientifica, massimo 5 pagine:
 - Riassunto della tesi di dottorato del candidato e stato di avanzamento, massimo 2 pagine;
 - Motivazione dell'istituzione ospitante, massimo 1 pagina;
 - Piano di lavoro per il soggiorno all'estero del candidato, massimo 2 pagine.
- Lettera d'invito su carta intestata dell'istituto ospitante
- Lettera di supporto dal direttore di tesi USI (da inviare direttamente alla Commissione Ricerca dal supervisore)